

Pubblicato il 21/08/2020

N. 00839/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01247/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2020, proposto dalle Associazioni

1. LEGAMBIENTE SICILIA APS, con sede in Palermo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Antonio Zanna;

2. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF ITALIA) O.N.L.U.S., Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 4 aprile 1974 n. 493, con sede in Roma, in persona del suo Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Dante Caserta;

3. LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (L.I.P.U.) ODV, con sede in Parma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Aldo Marco Verner;

tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. del D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e relativo allegato "A" facente parte integrante del medesimo decreto assessoriale, pubblicato sul sito WEB istituzionale in data 7 agosto 2020, avente ad oggetto "**Calendario Venatorio 2020/2021**", con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato i periodi e le specie dell'attività venatoria e, in particolare, nelle parti in cui (cfr. All. "A", artt. 4, 5, 8, 9, e 11):

a) autorizza la "preapertura" della stagione venatoria di ben n. 4 giornate, e precisamente nei giorni 2, 6, 12 e 13 settembre 2020, per le specie Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Tortora e Coniglio selvatico;

b) autorizza "l'apertura generale" della stagione venatoria a far data dal 20 settembre anziché dal 1 ottobre 2020;

c) autorizza il prelievo **venatorio** anticipato del Coniglio selvatico, nei giorni 6 e 13 settembre 2020, e l'apertura generalizzata della caccia allo stesso Coniglio selvatico a decorrere dal 20 settembre 2020, in assenza dei necessari aggiornati censimenti della specie ed in tutti gli AA.TT.CC., consentendo altresì l'uso del furetto;

d) prevede il prolungamento del prelievo **venatorio** della specie Beccaccia fino al 20 gennaio 2021, anziché prevederne la chiusura al 31 dicembre 2020;

e) autorizza l'apertura della caccia alla Volpe a decorrere dal 20 settembre 2020, sia in forma libera sia in forma collettiva (a squadre) con l'ausilio di cani;

f) autorizza il prelievo **venatorio** delle specie Pavoncella e Moriglione;

g) prevede la liberazione con successivo abbattimento delle specie Starna e Fagiano nelle aziende agro-venatorie;

h) autorizza prelievo **venatorio** delle "diverse forme fenotipiche" del Cinghiale (*Sus scrofa*), ossia di animali non pienamente riconducibili alla nozione di "fauna selvatica";

2. di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento sopraindicato.

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTA l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

PREMESSO che le associazioni odierne ricorrenti assumono la sussistenza di *“motivi di estrema gravità ed urgenza, scaturenti dagli effetti pregiudizievoli ed irreparabili che deriverebbero dall’illegittimo esercizio dell’attività venatoria in tutto il territorio regionale in regime di preapertura, tali da non consentire la dilazione fino alla data della prossima Camera di Consiglio ... (Sez. II, 24 settembre 2020)”*;

- che secondo la relativa prospettazione tali motivi *“... sono costituiti dall’irreparabile danno al patrimonio faunistico ed ambientale che si determinerebbe per effetto della esecuzione del provvedimento impugnato nell’intero territorio regionale, e specificamente in dipendenza delle seguenti disposizioni (cfr. artt. 4, 5, 8, 9, e 11 - All. “A” del decreto impugnato):*

“a) autorizza illegittimamente la “preapertura” della stagione venatoria di ben n. 4 giornate, e precisamente nei giorni 2, 6, 12 e 13 settembre 2020, per le specie Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Tortora e Coniglio selvatico;

“b) autorizza illegittimamente l’apertura generale” della stagione venatoria a far data dal 20 settembre anziché dal 1° ottobre 2020;

“c) autorizza illegittimamente non solo il prelievo venatorio anticipato del Coniglio selvatico nei giorni 6 e 10 settembre 2020, ma anche l’apertura generalizzata della caccia allo stesso Coniglio selvatico a decorrere dal 20 settembre 2020, in assenza dei necessari censimenti aggiornati ed in tutti gli AA.TT.CC., consentendo altresì l’uso del furetto;

“d) prevede illegittimamente il prolungamento del prelievo venatorio della specie Beccaccia fino al 20 gennaio 2021, anziché prevederne la chiusura al 31 dicembre 2020;

“e) autorizza illegittimamente l’apertura della caccia alla Volpe a decorrere dal 20 settembre 2020, sia in forma libera sia in forma collettiva (a squadre) con l’ausilio di cani;

“f) autorizza illegittimamente il prelievo venatorio delle specie Pavoncella e Moriglione;

“g) prevede illegittimamente la liberazione con successivo abbattimento delle specie Starna e Fagiano nelle aziende agro-venatorie;

“h) autorizza illegittimamente il prelievo venatorio delle “diverse forme fenotipiche” di Cinghiale (Sus Scrofa), ossia di animali vaganti non riconducibili alla “fauna selvatica”;

CONSIDERATO che a tal fine i ricorrenti richiamano il precedente contenzioso conclusosi con sentenza di questo TAR, Sez. II, n. 2647/2019 ed or.za cautelare

del CGA n. 856/2018;

CONSIDERATO che, in applicazione dei termini dilatori previsti dalla legge, la prima Camera di consiglio utile per l'esame collegiale dell'istanza cautelare, ex art. 55 cod. proc. amm, è quella del 24 settembre 2020, come da **calendario**;

RITENUTO che, in relazione alla tempistica sopra evidenziata (le date per le quali il D.A. impugnato autorizza il prelievo **venatorio** e la data di celebrazione dell'udienza camerale), non sembra sussistere una situazione di "*estrema gravità ed urgenza*" tale da giustificare la concessione della misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

- che, comunque, anche alla luce degli esiti del pregresso contenzioso ampiamente richiamato in ricorso, occorre approfondire adeguatamente la tematica relativa all'ampiezza dei poteri spettanti alla Regione siciliana in sede di scelte tecnico-discrezionali afferenti alla regolazione dell'attività venatoria, a fronte del potere consultivo affidato all'ISPRA o delle opinioni espresse in sede contenziosa dal consulente nominato del giudice, le cui valutazioni non sembra possano, di per sé, prevalere rispetto alle quelle operate dagli Organi dell'Amministrazione attiva, fatte salve le ipotesi di palesi illogicità, carenze istruttorie o palesi errori nei presupposti presi in considerazione;

- che la giurisprudenza amministrativa consente un sindacato giurisdizionale anche "*forte*" del provvedimento amministrativo a contenuto tecnico-discrezionale, ma solamente in caso di palese errore nei presupposti o palese irrazionalità e ciò al fine di garantire il rispetto delle attribuzioni proprie della P.A. e del principio di legalità (*ex multis*, cfr. Cons. St., Sez IV, sentenza n. 601 del 9 aprile 1999);

- in particolare, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 829/2006, ha opportunamente sottolineato che "*(...)la c.d. discrezionalità tecnica esprime un concetto diverso dal merito amministrativo e pertanto non può essere aprioristicamente sottratta al sindacato da parte del giudice amministrativo atteso che l'apprezzamento degli elementi di fatto del provvedimento, siano essi semplici o complessi, attiene comunque alla legittimità di quest'ultimo. Tuttavia la censurabilità della discrezionalità tecnica non deve mai arrivare alla sostituzione del giudice all'amministrazione nell'effettuazione di valutazioni opinabili, ma deve consistere nel controllo, ab externo, dell'esattezza e correttezza dei parametri della scienza*

utilizzata nel giudizio”;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di cui in motivazione e fissa per la trattazione in sede collegiale la camera di consiglio del 24 settembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 20 agosto 2020.

**Il Presidente
Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO